



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci convocata per il giorno 20 aprile 2016, in prima convocazione, e per il giorno 21 aprile 2016, in seconda convocazione, in ordine ai punti 3, 4, 5 e 6 della parte ordinaria.

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 20 aprile 2016, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 21 aprile 2016, in seconda convocazione, viene a scadenza il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2013.

L'Assemblea è quindi chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione, come da avviso di convocazione, del numero dei componenti, della durata, nonché a deliberare sulla remunerazione annuale dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 125-ter T.u.f., il Consiglio di Amministrazione rende noto quanto segue relativamente alle suddette proposte che il Consiglio stesso intende sottoporre alla prossima Assemblea dei soci.

Punto 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da nove a quindici membri.

L'Assemblea del 23 aprile 2013 aveva fissato in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In vista del rinnovo, siete invitati a determinare, entro i limiti statutariamente previsti – anche sulla base di proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione.

Punto 4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi. Al fine di

assicurare stabilità alla gestione della Società, l'Assemblea del 23 aprile 2013 aveva fissato la durata in carica dell'organo gestorio in tre esercizi.

In vista del rinnovo, siete invitati a determinare, entro il limite di tre esercizi statutariamente e normativamente previsto – anche sulla base di proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Punto 5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (ovvero la minore misura che fosse prevista dalla applicabili disposizioni di legge o regolamentari) di capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In proposito, si informa che la Consob, con delibera n. 19499 del 28 gennaio 2016, recante “*Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo*” ha stabilito, nella medesima misura del 2,5%, la soglia per la presentazione delle liste di candidati in Astaldi S.p.A.

Ogni azionista può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista e votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate da:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;
- c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria

responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;

e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;

f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;

g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

L'art. 16 dello Statuto reca altresì specifiche previsioni in merito alla composizione delle liste, finalizzate a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi negli organi sociali, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Trattandosi del secondo mandato di applicazione della normativa in oggetto, sarà riservata, al genere meno rappresentato, una quota pari ad almeno un terzo degli amministratori da nominare, da arrotondarsi per eccesso all'unità superiore. Pertanto, agli azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, è fatta richiesta, in linea con le previsioni normative, regolamentari e statutarie, di inserire un numero di candidati, espressione del genere meno rappresentato, idoneo a garantire l'elezione di una rappresentanza di genere rispondente alla proporzione imposta dalla legge.

Ai sensi di Statuto, i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge devono essere indicati nelle liste. Si ricorda, al riguardo, che le liste devono presentare un numero di amministratori indipendenti rispondente a specifiche previsioni normative e autoregolamentari.

In particolare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 147-ter T.u.f., comma 4, nei Consigli di Amministrazione composti da più di sette membri, è richiesta la

presenza di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci.

Inoltre, dal momento che Astaldi S.p.A. è quotata sul segmento STAR ed è soggetta a più stringenti requisiti di *governance*, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 2.2.3, comma 3, lett. *l*) del Regolamento di Borsa italiana S.p.A. e dell'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni di Borsa italiana S.p.A. La prima previsione subordina la permanenza sul segmento STAR, oltre ad altri requisiti, alla presenza di un numero "adeguato" in Consiglio di amministratori indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina; la seconda previsione parametrata, al riguardo, l'adeguatezza alla dimensione del Consiglio di Amministrazione e individua in almeno 3 il numero di amministratori indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina necessari in consigli composti da 9 a 14 membri e in almeno 4 il numero di amministratori indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina necessari in consigli composti da più di 14 membri. Infine, si ricorda che la Astaldi S.p.A. aderisce al Codice di autodisciplina e quindi a quanto raccomandato dal *criterio applicativo* 3.C.3, che invita gli emittenti ad avvalersi di un numero di indipendenti adeguato in relazione alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione e all'attività svolta dall'emittente, oltreché idoneo a consentire la costituzione di comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al

precedente alinea;

b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti;

c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;

d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

Quanto alle modalità di presentazione delle liste, si rammenta che le stesse, una volta sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge e statutarie, sopra richiamate, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 29 marzo 2016) in prima convocazione e saranno poi messe a disposizione del pubblico da parte della Società con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente relazione e per gli altri aspetti legati alle modalità di presentazione delle liste e alla individuazione della documentazione correlata da depositare, nonché alle modalità di votazione delle liste medesime, si rinvia a quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale disponibile sul sito www.astaldi.com (Sezione Governance/Archivio documenti).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni richiamate sono considerate come non presentate.

Le adesioni e i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Punto. 6. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, nonché il rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2013 aveva deliberato, ai sensi della citata previsione statutaria, un compenso pari a euro 50.000,00 lordi annui per ogni componente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, siete invitati a determinare – anche sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Roma, 9 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione

(F.to Dott. Paolo Astaldi)